

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI  
RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'INCLUSIONE E  
L'ACCESSIBILITÀ DI CUI ALLA LEGGE DELEGA N. 227 DEL 22 DICEMBRE 2021.**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 22 dicembre 2021, n.227,**

***Punto 3) o.d.g. Conferenza Unificata***

La Conferenze delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con le seguenti proposte emendative.

**1) Emendamenti all'articolo 3**

**3.1** All'articolo 3, comma 1, le parole dopo "2-bis" sono sostituite dalle seguenti:

*"Ai fini della concreta attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1, nella predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto – legge 2021, n.113 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, tengono conto della necessità di prevedere l'inserimento, ove necessario di figure idonee a favorire l'accessibilità delle persone disabili".*

**Relazione illustrativa**

Lo schema del decreto legislativo introduce una norma volta alla modifica del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che incide sia sulla sezione del valore pubblico che sul capitale umano e sulla performance.

Tale proposta emendativa ha come obiettivo il raggiungimento della finalità promossa dallo schema di decreto legislativo senza modificare l'articolo 6 del d.l. n. 80/2021 convertito dalla l. n. 113/2021 ma enfatizzando la finalità del decreto legislativo e dando un indirizzo che viene attuato nell'autonomia delle Regioni e degli Enti locali nella predisposizione del PIAO con il solo obbligo di risultato, ossia attraverso la messa a disposizione di risorse umane per attuare il decreto legislativo.

**3.2** All'articolo 3, comma 1, le parole "sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità per persone con disabilità," sono sostituite dalle seguenti "sui temi dell'accessibilità, fisica e digitale, delle persone con disabilità"

**Relazione illustrativa**

La modifica è tesa ad eliminare la previsione del possesso da parte del designato di specifica formazione sui soli temi dell'inclusione sociale, tenuto conto che al fine di garantire la piena

accessibilità fisica e digitale è necessario possedere competenze più ampie rispetto a quella esclusivamente sociale. Detta modifica consentirebbe a ciascuna P.A. di individuare la figura più idonea e di essere fedele al testo della legge delega (comma 2 lett. f) dell'art. 6 del D.L.80/2021 espressamente richiamato dall'art. 3 dello schema di decreto).

## **2) Emendamenti all'articolo 4**

**4.1** All'articolo 4, comma 1, lett. a), sostituire le parole *“per l'effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso alle persone con disabilità”* con le seguenti *“per l'effettiva accessibilità fisica e digitale”*.

**4.2** All'articolo 4, comma 1, lett. b), sostituire le parole *“assicurano l'effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità.”* con le parole *“assicurano le possibilità di accesso delle persone con disabilità.”*

**4.3** All'articolo 4, comma 1, lett. c), dopo le parole *“in fine, la seguente:”* il periodo è così sostituito: *“d-bis) Agli indicatori di performance con riferimento al personale competente relativi al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità fisica e digitale delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità.”*

### **Relazione illustrativa**

Le predette modifiche sono proposte, in quanto, anche in questo caso, la legge delega non si riferisce all'inclusione sociale.

## **3) Emendamenti all'articolo 5**

**5.1** All'articolo 5, comma 1, le parole *“nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione”* sono soppresse;

**5.2** All'articolo 5, comma 1, le parole *“della sezione”* sono sostituite dalle seguenti *“dei contenuti”*;

**5.3** All'articolo 5, comma 2, le parole *“nei modi definiti”* sono soppresse;

**5.4** All'articolo 5, comma, 2 le parole *“e l'inclusione sociale”* sono soppresse.

### **Relazione illustrativa**

La prima proposta di modifica è dettata dalla considerazione circa il ruolo Svolto dall'OIV con riferimento al PIAO e, in particolare modo, relativamente ai temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità e stante la disposizione di cui all'articolo 3, che individua una figura dirigenziale apposita per detti contenuti.

La seconda proposta di modifica deriva dal fatto che le sezioni del PIAO sono state puntualmente definite dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 132/2022.

La terza proposta di modifica è pensata per chiarire immediatamente un unico soggetto "collettore" delle eventuali osservazioni riferite al piano della performance (laddove dovuto) ed alla conseguente relazione (sulla quale l'OIV "gioca" un ruolo incisivo dovendola validare).

La quarta proposta elimina il riferimento all'inclusione sociale, enfatizzando quello dell'accessibilità così da definire con chiarezza l'ambito di intervento delle associazioni.

#### **4) Emendamento all'articolo 6**

**6.1** All'articolo 6, comma 1, lett. b), sostituire le parole "*sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità*" con le parole "*sui temi dell'accessibilità fisica e digitale*".

#### **Relazione illustrativa**

La modifica è tesa ad eliminare la previsione del possesso da parte del designato di specifica formazione sui soli temi dell'inclusione sociale, tenuto conto che al fine di garantire la piena accessibilità fisica e digitale è necessario possedere competenze più ampie rispetto a quella esclusivamente sociale. Detta modifica consentirebbe a ciascuna P.A. di individuare la figura più idonea e di essere fedele al testo della legge delega (comma 2 lett f) dell'art. 6 del D.L.80/2021 espressamente richiamato dall'art .3 dello schema di decreto).

Roma, 7 giugno 2023